

Promozione del turismo con prodotti del mercato agricolo “a km zero”, con schema di accordo

Avv. Maurizio Maria LUCCA, Segretario Generale Enti Locali e Development Manager

Si può affermare che l'alimentazione è un bisogno primario della vita, e il cibo soddisfa il bisogno di vivere dove i prodotti della natura assumono una funzione vitale, dovendo ricordare che l'evoluzione delle prime società organizzate ruotava attorno ad un territorio segnato da confini con uno scopo preciso, da una parte, garantire la sicurezza della popolazione ivi stanziata, dall'altra parte, garantire da quel territorio il proprio sostentamento.

In effetti, gli usi civici (semplificando) hanno origine nella storia antica (romana e preromana, c.d. immemorabile), con lo scopo di “aiutare” (sostenere) le popolazioni ai bisogni primari, affidando le terre o consentendo di raccogliere/beneficiare i suoi frutti (pascolo, legnatico, culture, cacciagione, pesca, etc.), essendo la popolazione prevalentemente dedita ai lavori della terra (nella sua più estesa materialità, includendo flora e fauna) e non avendo molte risorse economiche (un'economia prevalentemente agricola) per la vita personale e familiare¹.

I prodotti agricoli, dunque, caratterizzano un territorio, rimarcano i confini di una storia e di una cultura locale, segnano l'evoluzione dalla raccolta spontanea dei frutti della terra (per esigenze di vita e della famiglia, ovvero la comunità territoriale) alla loro coltivazione, definendo le sorti di un'economia che, nei secoli, si è ancora evoluta da agricola a industriale (*post*): un mercato, quello della vendita effettuata dagli agricoltori, sempre più settoriale, più attento alle tipicità di quel determinato posto di coltivazione (della sua terra e della sua aria), con marchi di qualità e prodotti “a km zero”, significando un'apprezzabile (c.d. *bio*) lavorazione non industriale ma operosa di mantenere il carattere nostrano (unico).

In termini più cangianti, un'identità che associa territorio e cultura non ripetibile, azionando attraverso il mercato agricolo il turismo dove la promozione avviene secondo diversi modelli di sviluppo sostenibile, con fiere, sagre, feste paesane ponendo in vendita i prodotti delle terre, appunto “a km zero”, che oltre a indicare il luogo di produzione, segna l'eliminazione di ogni intermediazione, dal produttore al consumatore, senza passaggi e costi di filiera: un'attrazione che porta nel comune tanti ospiti bisognosi di trovare i sapori naturali e antichi (della storia e della cultura).

La fonte normativa si può trovare in parte nel d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*, per gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, che non costituisce un obbligo per tutti gli agricoltori e nella abrogata legge 9 febbraio 1963, n. 59, *Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti*, per coloro che non erano iscritti nel registro delle imprese, sicché quest'ultimi possono effettuare la vendita (solo) nella propria azienda di produzione; mentre l'art. 2135 del cod. civ. definisce «imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse».

Si comprende che le limitazioni alla vendita, anche sotto il profilo quantitativo (per i prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola), può trovare una efficace soluzione attraverso l'istituzione di un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e dei loro associazioni/enti/consorzi, ampliando le opportunità di vendita e allo stesso tempo attraendo (cittadini e) turisti per offrire prodotti “a km zero”.

L'art. 4, *Esercizio dell'attività di vendita*, del d.lgs. n. 228/2021, definisce le modalità di vendita:

- direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;

¹ Cfr. LUCCA, *Ultimi approdi sugli usi civici*, L'Ufficio Tecnico, 2022, n. 3.

- oppure, i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli;
- precisando, per i prodotti agricoli in forma itinerante, è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione;
- mentre per quella esercitata al dettaglio su superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività;
- quella al dettaglio: A) non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita; B) su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimi.

La norma citata precisa, altresì, in modo alquanto generico che le norme sulla vendita di prodotti agricoli si applica anche per gli enti ed alle associazioni che vendono direttamente i prodotti agricoli, offrendo delle opportunità ai loro aderenti, i quali possono disporsi ad offrire i loro frutti sia nei mercati appositamente istituiti (mediante un regolamento del Consiglio comunale sul commercio in aree pubbliche, ex d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, per la parte riferita ai posteggi) e sia in occasione di manifestazioni varie, semplificando l'iter di ogni singolo sostituito da quello dei loro rappresentanti.

La regolamentazione e la relativa assegnazione degli spazi della vendita dei prodotti agricoli "a km zero" avverrà, dopo aver indicato i criteri e le modalità di partecipazione (da inserire nel bando o presenti nel regolamento), mediante un avviso e una concessione/accordo da sottoscrivere tra le parti, inserendo le relative obbligazioni da parte dell'assegnatario (consorzio, ente, associazione degli agricoltori) e dell'Amministrazione civica, con una molteplicità di effetti, *in primis* a favore degli agricoltori locali e di tutti coloro, non solo residenti, che intendano acquistare direttamente dal produttore: l'agricoltore, senza un uso sofisticato del prodotto finale (a costi contenuti, si immagina).

SCHEMA DI CONVENZIONE/ACCORDO PER CONCESSIONE DELL'AREA E GESTIONE DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI "A KM ZERO" DEL COMUNE DI ...

In data ... presso ...

TRA LE PARTI:

-..., nato ad ... (...) il ..., domiciliato per la carica presso la sede Municipale, Via ... n. ..., il quale interviene in qualità di ... del COMUNE DI ..., codice fiscale ..., in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in data ..., esecutiva, di seguito denominato "Comune";

- ..., nato ad ... (...) il ..., domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante ..., con sede legale a ..., Via ... n. ..., iscritto nel Registro Imprese della CCIAA di ..., al numero di iscrizione e Codice Fiscale ..., P. IVA ..., di seguito denominato "Concessionario gestore".

Premesso che:

- il "Mercato dei prodotti agricoli "a km zero" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio, nonché a promuovere il turismo (*di prossimità*);

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. ...del ..., efficace, ha approvato il nuovo Regolamento per il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, così detto "a km zero" di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, *Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*, in data 20 Novembre 2007;
- la Giunta Comunale, con deliberazione di n. ... del ..., esecutiva ed efficace, ha deliberato in merito al "Mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, così detto "a km zero"", prevedendo l'affidamento in gestione, previa indizione di bando;
- con determinazione n. ...del ..., efficace, è stata aggiudicata, secondo il criterio della migliore offerta sulla base del possesso di specifici requisiti qualitativi indicati nel bando, nonché di un progetto di gestione del mercato presentato dai concorrenti stessi, la gestione del cit. mercato al ... (*indicare soggetto*).

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Il presente accordo disciplina le modalità di concessione dell'area comunale situata in (*indicare luogo e riferimenti*), individuata come in planimetria allegata al presente accordo per la gestione del mercato dei prodotti agricoli "a km zero", del Comune di ...

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo quanto stabilito dall'avviso pubblico e nel progetto presentato in sede di avviso pubblico di partecipazione, prot. n. ... (*indicare riferimenti certi*).

Il presente accordo è soggetto alle disposizioni definite nel "Regolamento per il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli c.d. "a km zero"" del Comune, di seguito denominato "Regolamento comunale".

Tali norme integrano con un rinvio in modo sostanziale il presente accordo, che il concessionario gestore ha dichiarato di conoscere ed accettare integralmente in sede di avviso pubblico.

ART. 2 - DURATA

Il presente accordo per la concessione di suolo pubblico avrà una durata di ... (*in lettere*) anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, prorogabile per altri ... anni, qualora il soggetto gestore abbia garantito, per quanto compete, il mantenimento degli impegni di cui al progetto di mercato presentato, come previsto dall'avviso e dall'art. ... del Regolamento.

Qualora nei confronti del concessionario gestore siano state attivate procedure di diffida e/o sospensione del presente accordo, per violazione agli obblighi previsti dal Regolamento comunale, l'Amministrazione Comunale valuterà le citate inadempienze ai fini dell'esclusione dalla partecipazione al successivo avviso pubblico per la concessione delle aree e la gestione del mercato stesso.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE AREE RISERVATE AL MERCATO "A KM ZERO" OPERATORI AMMESSI ALLA VENDITA

Le aree poste in concessione sono quelle previste secondo il "Regolamento per il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli c.d. "a km zero"".

Il mercato si svolge con cadenza ..., nella giornata di ..., dalle ore ... alle ore

Il concessionario gestore ammette al mercato gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati nel Regolamento comunale.

I soggetti ammessi alla vendita devono rispettare le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'unità produttiva agricola o, in caso di società, delle unità produttive agricole dei soci, nell'ambito territoriale della Provincia di ..., delle province confinanti della Provincia di ... e della Regione ...;
- possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Possono esercitare la vendita diretta nei mercati gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 c.c., iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività, di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziario 2007*), dai relativi familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali.

Le aziende agricole partecipanti al mercato sono obbligate ad accettare i controlli al mercato e in azienda, svolti al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti.

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO GESTORE DEL MERCATO "A KM ZERO"

Il concessionario gestore del mercato del Comune ha l'obbligo di:

- garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello stesso;
- predisporre ed aggiornare la planimetria e la graduatoria delle aziende partecipanti, curandone tutti i connessi adempimenti burocratici, ai sensi degli artt. ... del Regolamento;
- gestire il rapporto con gli operatori;
- controllare la qualità delle produzioni;
- rilevare e monitorare i prezzi;
- promuovere il mercato, organizzare, durante lo svolgimento del mercato, attività di animazione a carattere culturale e turistico, didattico, dimostrativo e di promozione legate ai prodotti di origine agricola rurale e alla cultura del territorio comunale e ...;
- ottemperare alle vigenti normative sulla sicurezza e prevenzione;
- la vigilanza per la raccolta dei rifiuti a carico degli operatori di mercato, i quali sono tenuti a lasciare l'area pulita e sgombra dai rifiuti stessi al termine dello svolgimento dello stesso;
- è fatto obbligo al concessionario gestore di vigilare sul rispetto della pulizia dell'area.

Il concessionario gestore riconosce al Comune ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio, comprese le somme dovute all'Ente come da seguente prospetto:

- € ... a metro quadro al giorno per l'occupazione di suolo pubblico (*canone unico*). Al canone patrimoniale di concessione dovuto va applicata la riduzione del ...% prevista dall'art. ..., del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati (*indicare eventuali riduzioni*).

- € ... al giorno per postazione, quale costo per l'energia elettrica, da corrispondere al Comune con cadenza ... (*indicare*).

Il gestore si impegna a comunicare alla Polizia Locale eventuali infrazioni commesse dai partecipanti al mercato.

(*Può essere inserita una garanzia sulle responsabilità a beni, cose e persone*).

ART. 5 - REVOCA, RECESSO E SUBINGRESSO

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento il presente accordo, per inadempienze del concessionario gestore, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:

- ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
- mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori dell'area individuata;
- mancato rispetto degli orari fissati nell'accordo e nel disciplinare;
- mancato pagamento nei termini di oneri, tariffe e canoni dovuti;
- mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
- svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato;
- vendita all'interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate;
- esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato qualora non autorizzata;
- attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.

Nel caso in cui si accertino violazioni agli obblighi specificamente imposti dal Regolamento comunale, nei confronti del concessionario gestore del mercato contadino il Comune procede come segue:

- invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, se del caso, assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi, non inferiore a ...;
- nel caso in cui il concessionario gestore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Responsabile competente procede alla revoca dell'affidamento;
- nel caso in cui le violazioni siano tali da necessitare di immediato intervento, inviando chiare e giustificate motivazioni scritte, il mercato può essere sospeso fino a regolarizzazione e nel caso questo non avvenga, revocato.

Il concessionario gestore può recedere dal presente accordo, con preavviso di almeno ... (*..., mesi/giorni*) senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo.

Il concessionario gestore non può attivare procedure di subentro nella gestione dell'attività del mercato contadino.

Sono fatte salve eventuali modificazioni della natura giuridica dello stesso concessionario gestore.

ART. 6 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente accordo è competente il Foro esclusivo di ...

Le parti eleggono domicilio per ogni comunicazione presso ..., pec ...

ART. 7 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente accordo/convenzione, le Parti fanno riferimento alle norme del d.lgs. n. 228/2021; del d.lgs. n. 267/2000, del codice civile in quanto compatibili.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISERVATEZZA

Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, autorizzano e si scambiano reciprocamente il consenso informato sul trattamento dei dati personali, di cui all'informativa e atto di designazione prot. n. ... del ..., depositata presso ..., nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente convenzione/accordo, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, con le finalità di gestione dell'accordo.

ART. 9 – TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai fini delle politiche di prevenzione della corruzione e della trasparenza il concessionario gestore si obbliga al rispetto della disciplina del PTPCT ... e del Codice di comportamento del Comune, consapevole che la violazione può essere causa di risoluzione del presente accordo.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. n. 165/2001, il concessionario gestore, sottoscrivendo il presente accordo, attesta di non aver concluso, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-*ter* in parola, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad *ex* dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal comma citato determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 10 - NORME DI CHIUSURA - SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico del soggetto concessionario gestore, il quale si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

Nel presente atto il termine accordo o convenzione è usato in modo indistinto.

Le Parti concordano di registrare il presente accordo solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4, Tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.